

## COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

AGLI ENTI ASSOCIATI

### INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

## INDICE

<b>Pagamento dei debiti della PA le anticipazioni di liquidità da richiedere alla Cassa depositi e prestiti – Le procedure</b>	<b>2</b>
<b>Istituite, presso tutte le Prefetture le “White List” di operatori economici non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa</b>	<b>4</b>
<b>Corte dei Conti: non rientra nel limite del 50% la spesa per il personale a tempo determinato assunto in sostituzione di personale comandato – Parere n. 113/2013</b>	<b>4</b>
<b>Agenzia delle Entrate: Pubblicate le regole tecniche per l’interscambio dei dati catastali fra Ag. Entrate e Comuni</b>	<b>5</b>
<b>Civit: Linee guida relative agli adempimenti di monitoraggio degli OIV e alla Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione e dei controlli interni (art. 14 comma 4 lett. A) D.LGS 150/2009</b>	<b>6</b>

## Pagamento dei debiti della PA le anticipazioni di liquidità da richiedere alla Cassa depositi e prestiti – Le procedure

Con Decreto-Legge 8 aprile 2013, n. 35 - pubblicato nella G.U. 8 aprile 2013, n. 82 - sono state emanate le "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali".

In particolare, l'articolo 1, comma 10, del decreto legge in argomento ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo distinto in tre sezioni, di cui una denominata "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

Lo stesso articolo, al comma 13, prevede che gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti per carenza di liquidità, chiedano alla Cassa depositi e prestiti a valere sulla citata Sezione, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, anticipazioni di liquidità.

Ciò consentirà agli stessi enti di procedere ai pagamenti dei propri debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro lo stesso termine.

Ai fini dell'immediata operatività della Sezione, il MEF e la CDP hanno stipulato un apposito Accordo (Addendum) che, in applicazione dei contenuti del decreto legge, stabilisce i criteri e le modalità per l'accesso alle risorse della Sezione.

All'indirizzo:

<http://portalecdp.cassaddpp.it/cdp/EntiLocaliePA/PagamentoDebitiEntiLocali/index.htm>

è possibile visionare il decreto legge e l'Addendum, nonché scaricare lo schema di domanda da utilizzare per l'accesso alle anticipazioni

La procedura di concessione dell'Anticipazione a valere sul fondo di cui al Decreto-Legge 8 aprile 2013, n. 35 - pubblicato nella G.U. 8 aprile 2013, n. 82 - si articola nelle seguenti fasi principali:

**Presentazione delle domande di Anticipazione:** le stesse devono pervenire alla CDP S.p.A. complete in ogni elemento e redatte, a pena di irricevibilità, secondo lo schema allegato all'Addendum (a firma congiunta del legale rappresentante dell'ente e del responsabile del servizio finanziario), entro il 30 aprile 2013 a valere sul 90% della dotazione 2013 e 2014.

Dal 1° maggio 2013 e fino al 30 settembre 2013, gli enti che non abbiano presentato domanda entro il termine di cui al precedente punto, possono richiedere l'anticipazione a valere sul restante 10% della dotazione 2013 e 2014, oltre che sulle disponibilità eventualmente non assegnate in relazione alle domande presentate entro il 30 aprile 2013.

Si precisa che il codice IBAN da indicare nella domanda deve essere riferito al conto corrente di tesoreria unica acceso presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato intestato all'Ente.

Le domande dovranno essere inviate a CDP S.p.A. con le seguenti modalità: in via preferenziale a mezzo PEC all'indirizzo [cdpspa@pec.cassaddpp.it](mailto:cdpspa@pec.cassaddpp.it) (in tal caso il documento deve essere in formato pdf o pdf/a e firmato con firma digitale); - alternativamente a mezzo fax al numero 064221.4026 con successivo invio dell'originale cartaceo (in tal caso sul documento originale deve essere riportata la dicitura "Anticipato via fax") oppure tramite consegna a mano - presso la sede di Roma di CDP S.p.A., ingresso via Castelfidardo, 1 - dal lunedì al giovedì dalle ore 8:00 alle ore 15:30 e il venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:30.

**Comunicazione esiti verifica e concessione dell'Anticipazione:** in caso di esito positivo della verifica della completezza formale della domanda, entro il 15 maggio 2013 viene concessa l'anticipazione proporzionalmente e nei limiti della dotazione complessiva della Sezione, ovvero sulla base dell'eventuale diverso criterio di riparto individuato, entro il 10 maggio 2013, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Di tale esito viene data comunicazione agli enti. Con la stessa comunicazione verrà inviato lo schema contrattuale precompilato da CDP S.p.A. con gli elementi in proprio possesso.

**Determinazione delle Condizioni economiche e perfezionamento del contratto di Anticipazione:** il tasso di interesse, indipendentemente dalla durata dell'anticipazione, per l'erogazione 2013 è pari al 3,302%, e per l'erogazione 2014, sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei BTP a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore Generale del Tesoro emanato e pubblicato sul sito internet del MEF stesso entro il 15 gennaio 2014.

Il Contratto, debitamente completato potrà essere perfezionato mediante scambio di corrispondenza a mezzo fax al numero 064221.4026. La restituzione dell'anticipazione avverrà in rate annuali costanti (scadenza prima rata 31 maggio 2014 per l'erogazione effettuata nel 2013 e 31 maggio 2015 per quella effettuata nel 2014), con durata fino a un massimo di 30 anni (scadenza ultima massima: 31 maggio 2042).

**Erogazioni e rendicontazione:** le erogazioni avverranno sui conti correnti di Tesoreria Unica intestati agli Enti, che gli stessi dovranno indicare a CDP S.p.A. già nella domanda. All'atto dell'erogazione, gli enti interessati provvederanno all'immediata estinzione dei debiti: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili dovranno fornire - entro 45 gg. - certificazione alla CDP S.p.A., rilasciata dal responsabile finanziario dell'ente e redatta secondo lo schema di cui al contratto di anticipazione.

Da: <http://portalecdp.cassaddpp.it/cdp/EntiLocaliePA/PagamentoDebitiEntiLocali/index.htm>

**Istituite, presso tutte le Prefetture le “White List” di operatori economici non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa**

Il Consiglio dei Ministri del 18 aprile ha varato in via definitiva il D.P.C.M. che istituisce le "White List" di operatori economici non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa presso tutte le prefetture.

Il provvedimento, entrerà in vigore dal trentunesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il DPCM prevede l'istituzione di un unico elenco, articolato in sezioni, ove possono volontariamente iscriversi gli operatori economici, alle seguenti condizioni:

- a) l'assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del Codice antimafia;
- b) l'assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, di cui all'articolo 84, comma 3, del Codice antimafia.

L'iscrizione nell'elenco conserva efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta.

Il decreto inoltre prevede che l'informazione antimafia non è richiesta nei confronti delle imprese iscritte nell'elenco per l'esercizio delle attività per cui è stata disposta l'iscrizione.

**Corte dei Conti: non rientra nel limite del 50% la spesa per il personale a tempo determinato assunto in sostituzione di personale comandato – Parere n. 113/2013**

La disposizione ex art. 9, c. 28 del d.l. 78/10 prevede che le amministrazioni interessate possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di coll.ne coordinata e continuativa, o ricorrere a contratti di formazione e lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio, nel limite del 50 % della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009.

Il dubbio ermeneutico prospettato concerne la possibilità di applicare le riferite limitazioni anche alle forme contrattuali avventizie o flessibili utilizzate dall'ente nel cui ruolo risulti incardinato il pubblico dipendente eventualmente comandato presso altra amministrazione.

La Sezione ha già affrontato (del.ne 14 maggio 2012, n. 187; e 19 luglio 2012, n. 343) la natura giuridica del comando, prevista nel nostro ordinamento, in origine dall'art. 56 del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 (...) per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.

Il successivo art. 57, c.3, del testo normativo, inoltre, sotto il profilo del trattamento economico del personale comandato, prevede che debba provvedere alla spesa "direttamente ed a proprio carico l'Ente presso cui detto personale va a prestare servizio".

Può quindi dirsi che il comandato presta la propria attività presso un datore di lavoro diverso da quello di appartenenza, determinandosi una modificazione temporanea e soggettiva del rapporto di lavoro originario, sulla base di un interesse del titolare del rapporto ad utilizzare il lavoratore presso un altro soggetto beneficiario della prestazione.

In considerazione di tali caratteristiche, con riguardo all'applicazione di norme di contenimento della spesa per il personale, è da ritenersi che l'onere sostenuto per l'utilizzazione della risorsa comandata debba essere computato in capo all'amministrazione effettivamente beneficiaria della prestazione lavorativa ex adverso l'amministrazione comandante può ritenersi legittimata a surrogare il dipendente comandato con una forma a contrattuale a tempo det.to senza soggiacere, in relazione a tale vincolo lavorativo, alle disposizioni di contenimento della spesa per il personale avventizio, in relazione a una duplice argomentazione di carattere logico e sistematico.

### **Agenzia delle Entrate: Pubblicate le regole tecniche per l'interscambio dei dati catastali fra Ag. Entrate e Comuni**

L'Agenzia delle Entrate rende noto che sono disponibili, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, le modalità tecniche per lo scambio, fra le Entrate e i Comuni, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in Catasto e corredate di planimetria.

La pagina web su cui poter fare la consultazione è la seguente:  
<http://www.agenziaterritorio.it/site.php?id=6255>

Le procedure di interscambio sono state definite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 29 marzo 2013, sulla base dell'articolo 14, comma 1, del DL n. 201/2011.

**Civit: Linee guida relative agli adempimenti di monitoraggio degli OIV e alla Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione e dei controlli interni (art. 14 comma 4 lett. A) D.LGS 150/2009**

Il quadro generale del monitoraggio dell'OIV:

Seguendo un criterio cronologico l'OIV effettua:

- a) le valutazioni sull'avvio del ciclo della *performance* in corso, a cui si è dato inizio con l'adozione del Piano della *performance*;
- b) la redazione della Relazione annuale sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009) con riferimento al ciclo della *performance* precedente;
- c) le valutazioni sull'effettiva assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali del personale avvenuta durante il ciclo della *performance* in corso;
- d) la validazione della Relazione sulla *performance* con riferimento al ciclo della *performance* precedente;
- e) le valutazioni sull'applicazione selettiva degli strumenti di valutazione della *performance* individuale con riferimento al ciclo della *performance* precedente.

La Commissione indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità ha approvato la deliberazione n. 23/2013 concernente le linee guida per gli adempimenti degli OIV come previsto dall'art. 14 comma 4 lett. a del D.LGS. 150/2009.

Le linee guida forniscono indicazioni sulle principali fasi dell'attività di monitoraggio da parte dell'OIV durante l'intero ciclo della *performance* e sono funzionali a una migliore programmazione delle attività degli OIV, mirando a una più efficace organizzazione dei compiti previsti dalla normativa.

In tale prospettiva, la CiVIT ha predisposto una serie di allegati per la raccolta delle informazioni in modo strutturato da parte degli OIV.

Tali supporti informativi costituiranno un utile riferimento ai fini delle valutazioni che la CiVIT realizza sull'attuazione del ciclo della *performance*.

In particolare il monitoraggio dell'OIV si concentra sulle attività di avvio del ciclo, sulla redazione della Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, sull'effettiva assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali al personale durante il corso dell'anno, sulla validazione della Relazione sulla *performance* e sull'applicazione selettiva degli strumenti di valutazione della *performance* individuale in termini di premialità a conclusione del ciclo.

Con la delibera in oggetto, specifica attenzione è data alla Relazione annuale sul funzionamento del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009, quale principale momento di sintesi del monitoraggio effettuato da parte dell'OIV.

Al fine di consentire la redazione della prima Relazione, la CiVIT ha emanato la delibera n. 4/2012 che fornisce le necessarie linee guida per la stesura di tale Relazione. Alla luce dei risultati del monitoraggio delle Relazioni inviate dagli OIV alla CiVIT durante il primo ciclo di gestione della *performance* e delle criticità emerse, con la delibera 23 si pone l'attenzione su alcuni elementi ritenuti prioritari, in un'ottica di continuità con il percorso intrapreso.

Inoltre la CIVIT ricorda che in considerazione della prossima entrata in vigore del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 " *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", viene differito il termine del 30 aprile previsto dalla delibera n. 4/2012 per la presentazione dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza che gli OIV devono effettuare ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.Lgs. n. 150/2009.

Il nuovo termine sarà indicato nelle Linee guida sui Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità che la CiVIT sta predisponendo anche alla luce del citato D.Lgs. n. 33/2013.

<http://www.civit.it/wp-content/uploads/delibera-n.-23.-2013.pdf>

Bergamo, 22 aprile 2013

Confederazione delle Province  
e dei Comuni del Nord